



SERVIZIO DIOCESANO
TUTELA MINORI
E PERSONE VULNERABILI



PASTORALE
GIOVANILE
VOCAZIONALE
DIOCESI DI PIACENZA-BOBbio



UFFICIO
CATECHISTICO
DIOCESI DI PIACENZA-BOBbio

DIOCESI
DI PIACENZA-BOBbio

• In RETE...

PER UNA GRAMMATICA EDUCATIVA ED ETICA
NELLE RELAZIONI PASTORALI CON I MINORI

Vademecum di buone prassi





BUONE PRASSI PER ATTIVITÀ CATECHISTICHE ED EDUCATIVE TUTELANTI CON MINORI PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI

La relazione educativa oggi si gioca dentro uno spazio fisico e uno spazio virtuale. In entrambi le persone si incontrano e la comunicazione consente di connettersi intorno a gesti, vissuti, immagini, parole. Non sempre però tali connessioni sono generative come l'esperienza educativa richiede. Ci sembra allora importante offrire **indicazioni operative e approfondimenti giuridici e psicopedagogici - conoscenze per attuare le indicazioni operative e per una grammatica educativa delle attività pastorali in rete** - che vogliono promuovere un approccio educativo ai social e alla loro presenza negli incontri e cammini con ragazzi, adolescenti e giovani.

Aiutarci nell'adottare regole condivise significa promuovere concretamente una cultura del confine, che non è controllo, ma spazio ad un dialogo attraverso il quale riconoscere e rinnovare il senso più vero e profondo della relazione con le sue sfaccettature di rispetto, fiducia e responsabilità. Tutto naturalmente a servizio dello sviluppo dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani affinché siano accompagnati nell'approcciare in modo critico e costruttivo quanto i social mettono loro a disposizione in modo convincente e affascinante. In un tempo caratterizzato dalla diffusione sempre più massiccia dell'AI, sentiamo importante richiamare l'impegno della Chie-

sa affinché gli spazi delle proprie attività educative e pastorali siano sempre spazi sicuri, nel reale e nel virtuale. Tale impegno chiede un lavoro di rete diffuso, capillare, costante perché per tutelare serve non solo un villaggio, ma una alleanza sistematica preventiva.

La sfida odierna consiste nella capacità di portare avanti una riflessione finalizzata ad una educazione che si pone lo scopo di favorire l'acquisizione della capacità di attesa, di autocontrollo, di riservatezza, in un confronto continuo con la facilità e la velocità della connessione tecnologica. È un messaggio che rappresenta anche una tutela rispetto al rischio di esibire se stessi e di esporre la propria vita senza preoccuparsi delle conseguenze, spesso drammatiche, insite nell'incontro in una rete che può trasformarsi da opportunità a minaccia. Un aspetto essenziale della relazione educativa diventa, quindi, la possibilità di mantenere vivo il dialogo intergenerazionale utilizzando un linguaggio fondato sul rispetto delle parole e delle immagini nel loro significato, nella loro essenzialità, nel loro valore inteso non solo come mezzo di informazione, ma anche e soprattutto come strumento relazionale e testimonianza, tesi a generare una cultura del rispetto e della responsabilità.

WHATSAPP E TELEGRAM

COMUNICARE IN MODO SICURO

CON PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI

I nostri gruppi di catechesi, specie con i ragazzi preadolescenti e adolescenti, sono accompagnati dalla creazione di gruppi Whatsapp/Telegram per dare avvisi organizzativi, ricordare scadenze di iscrizione, modalità di partecipazione, orari... In questi casi l'uso di gruppi Whatsapp/Telegram è molto comodo, tuttavia si raccomandano alcune importanti precauzioni da diffondere a catechisti, educatori, genitori e minori interessati all'inizio di ogni attività educativa e/o catechistica con loro.


➤ **Meglio che i gruppi whatsapp siano creati tra adulti:** quindi con i genitori dei ragazzi e non con i minori stessi, soprattutto se si tratta di minori di 14 anni. In alternativa, ed in particolare per ragazzi che hanno compiuto i 14 anni, chiedere sempre l'autorizzazione ai genitori quando si crea un gruppo Whatsapp con i figli minorenni e crearne l'occasione per parlarne nella prospettiva di una alleanza educativa. Raccomandarsi che il gruppo sia sempre custodito e presidiato. Per eventuali gruppi con minori infra quattordicenni, sarebbe bene crearli solo in modalità per cui **solo** gli amministratori, cioè i catechisti e/o educatori, possono scrivere.

➤ Si espliciti che i gruppi Whatsapp non servono ad altro che a comunicare avvisi e informazioni inerenti alle attività

parrocchiali. **Un adulto o un educatore o catechista non deve intrattenersi a chattare con i ragazzi, e neppure tali gruppi devono servire perché i ragazzi chattino tra di loro.**

➤ **Anche in rete vi è un galateo relazionale,** perché le parole sono strumenti di comunicazione e contatto, come le immagini e i video. Diventa importante che si dia il benvenuto all'apertura del gruppo o a un nuovo ingresso, così come ci si sappia congedare avendo cura di abbandonare il gruppo salutando per chat qualora si concluda il servizio educativo o chiudendo il gruppo se vi è un passaggio ad altro gruppo già costituito.

➤ Siccome nessuno è catechista/educatore a titolo personale, ma per **mandato**



di una comunità, il parroco o il sacerdote referente della pastorale giovanile **deve essere informato** della creazione di gruppi Whatsapp tra catechisti e ragazzi o catechisti e genitori. Certamente il sacerdote non può essere in tutti i gruppi attivati, ma è necessario che sia informato dell'attivazione di gruppi educativi e catechistici **non come forma di controllo, ma come custode della protezione e della cura dei minori da parte della comunità, specie se il gruppo è affidato ad un solo catechista o educatore.**

- **Li mandò a due a due... Nel reale e nel virtuale.** Il gruppo di Whatsapp è bene che preveda sempre la presenza di due educatori/catechisti, di cui uno dei due maggiorenne.
- Nel caso in cui uno dei minori pubblichi sul gruppo Whatsapp una foto o un testo non appropriato o/e offensivo, questo materiale venga immediatamente ri-

mosso e, se del caso, il gruppo sospeso. Non sono infatti ammesse azioni scorrette verso un minore, quali denigrazioni o offese e nemmeno esercitare tramite social indebite pressioni, ricatti affettivi/psicologici.

- Non si deve comunicare in chat singola o di gruppo con uno o più minori in modo inappropriato, offensivo o sessualmente provocatorio, anche se solo per scherzo.
- Non vengano proposte attività virtuali con minori in orario inopportuno (per esempio durante la notte).
- La conversazione online con minori non deve mai coinvolgerne la sfera della vita intima, tantomeno si possono scambiare immagini con un minore che abbiano contenuto direttamente o indirettamente erotico o sessuale.

Nelle chat si è tecnicamente amministratori, ma si rimane effettivamente educatori!



SOCIAL MEDIA, EDUCATORI, AMICIZIA VIRTUALE

Il rapporto educativo chiede dei confini a cui è bene sempre richiamarci, anche sui social media. I ragazzi e le ragazze che ci è chiesto di accompagnare come gruppo, e le loro famiglie, **abitano la rete e osservano come noi la abitiamo. Il mandato educativo ricevuto dalla realtà pastorale ci rende responsabili di ciò che pubblichiamo e di ciò che di noi viene visualizzato.** Ricordiamoci di essere anche lì dei testimoni coerenti, promotori di parole buone, immagini e video belli, generatori di storie che connettono e non dividono, di riflessioni e di passione per la vita e il mondo. Il legame che si crea con i ragazzi nasce dentro un gruppo e questo è importante tenerlo presente anche rispetto a eventuali amicizie sui social.

- Si deve evitare di sviluppare mediante l'ausilio di strumenti tecnologici un rapporto esclusivo con un singolo minore.
- A un minore non può essere richiesto di mantenere segreto di essere in contatto digitale con un adulto (via Whatsapp, Facebook, Instagram, Snapchat, ecc...)



LO SMARTPHONE E I GRUPPI: APRIRE INSIEME UNA FINESTRA SUL MONDO

Gli smartphone sono presenti anche nei gruppi con preadolescenti e adolescenti. Non lasciamo sfuggire e non diamo per scontato ai ragazzi/e e agli educatori **la bella opportunità di guardarsi negli occhi, parlare direttamente durante i gruppi. Qualunque tipo di regola si voglia adottare per un utilizzo e presenza degli smartphone va sempre concordata e condivisa da ragazzi ed educatori, oltre che comunicata ai genitori.**

Un uso virtuoso dello smartphone dentro lo svolgimento di un gruppo in presenza potrebbe essere tuttavia valorizzato come momento per insieme riflettere sulle potenzialità che la rete offre e aprire una finestra condivisa sul mondo - per esempio nel ricercare un testo, una canzone, un video da ascoltare e vedere insieme.



GRUPPI A DISTANZA SU PIATTAFORMA ONLINE CON ADOLESCENTI E GIOVANI

Qualora si scegliesse o fosse necessario condurre gruppi di catechesi a distanza, si raccomanda sempre che ciò avvenga su piattaforme in dotazione alla Parrocchia. La Parrocchia scelga la piattaforma da utilizzare per le attività virtuali che le garantisca:

- l'accesso completo e l'amministrazione degli account che vengono assegnati agli adulti educatori;
- la garanzia della privacy (lo spazio utilizzato per condividere e salvare i file deve essere di proprietà della Parrocchia che è garante e titolare del trattamento dei dati).

Si informino sempre i genitori sugli orari e modalità di svolgimento di gruppi di catechesi online con minorenni. I contatti dei minori utilizzati per le attività virtuali devono essere indicati dai genitori. Il link di invito ad attività on-line come videochiamate sia inviato personalmente ai destinatari. Si tenga presente che attività come videochiamate di gruppo sono delle "finestre aperte" all'interno delle case e delle famiglie con tutte le avvertenze che questo comporta. Da qui anche l'opportunità che incontri di catechesi con minori avvengano in orari nei quali possa essere presente un genitore. Nel caso di comportamenti scorretti (visualizzazione di immagini, gesti e discorsi osceni o offensivi) da parte dei

minori, l'adulto deve intervenire tempestivamente, valutando anche di invitare il minore ad uscire dalla videochiamata se persiste nei suoi comportamenti inopportuni, per riprendere con lui quanto accaduto in un momento successivo. Non si sottovalutino eventuali segnali di disagio da parte del minore rispettando la sua contrarietà all'uso di comunicazioni a distanza.



FOTO RICORDO

Si ricorda come foto o video relativi ai minori partecipanti alle attività parrocchiali vadano sempre postati sui social e siti della Parrocchia e non sui profili personali degli educatori e dei catechisti. Potrebbe essere una buona occasione per promuovere un'animazione e cura dei canali social e parrocchiali da parte di ragazzi e giovani, offrendo loro percorsi formativi per un uso responsabile e generativo della comunicazione in rete. Si verifichi sempre prima di pubblicare foto di avere le opportune autorizzazioni dei genitori in materia di normativa sulla privacy. Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori in forza della condivisa responsabilità genitoriale.¹ Qualora non vi fosse il consenso dei genitori di tutti i minori e si desiderasse pubblicare una foto di gruppo, si adottino modalità opportune al non riconoscimento dei minori per cui non si è ricevuta l'autorizzazione. Per quanto riguarda la qualità delle immagini pubblicate sul sito o sui social parrocchiali, si raccomanda comunque l'accortezza che non siano ad alta definizione, soprattutto quando ritraggono il minore in primo piano. Uguale suggerimento vale anche in caso di pubblicazione su car-

taceo o online di fotografie che ritraggono gruppi numerosi di ragazzi (es: tutte le classi di catechismo o i gruppi dei campi estivi/grest/cre). Sacerdoti e operatori pastorali ricordino infine che la pubblicazione di immagini e video sulle proprie pagine social personali (Facebook, Instagram, X...) ricade a tutti gli effetti sotto la loro personale responsabilità.



*Educare ad abitare il mondo
digitale potrebbe essere un prezioso
apporto che come Chiesa diamo
ai nostri adolescenti e giovani,
ma anche alle famiglie perché nella
consapevolezza di rischi e risorse
ci si possa connettere secondo una
grammatica educativa.*



¹ In casi di alta conflittualità genitoriale/separazioni/divorzi, si faccia riferimento a quanto previsto dalla modulistica diocesana per iscrizioni al catechismo e/o alle attività estive.



APPROFONDIMENTI GIURIDICI E PSICOPEDAGOGICI

Conoscenze per attuare le buone prassi
e
per una grammatica educativa delle attività
pastorali in rete

APPROFONDIMENTI GIURIDICI

Ordinamento italiano

Lo sapevi che...

Alcune definizioni utili in materia di comportamenti a rischio online

- **Cyberbullismo:** si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica". La Legge n. 71/2017 mira a prevenire e contrastare tale fenomeno, con un'attenzione particolare agli ambienti educativi, anche non formali come quelli parrocchiali.
- **Diritto all'immagine e alla riservatezza:** Ogni individuo ha il diritto esclusivo sulla propria immagine e sulla propria sfera privata. La diffusione dell'immagine di una persona senza il suo consenso è un illecito. Per i minori, questo diritto riceve una protezione rafforzata, in quanto "possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia" [Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati]. Il consenso alla pubblicazione di immagini di minori deve essere prestato da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.
- **Sharenting:** termine che descrive la pratica, da parte dei genitori o familiari, di condividere online in modo estensivo e continuativo immagini, video e informa-

zioni relative ai minori. Tale condotta, sebbene spesso mossa da intenti affettuosi, può costituire un illecito se viola i diritti fondamentali del minore e/o un grave rischio per lo stesso, esponendolo a pericoli quali la decontestualizzazione delle immagini, l'utilizzo delle stesse da parte di malintenzionati e la creazione di materiale pedopornografico tramite fotomontaggi [*Tribunale di Torino, sentenza n. 5338 del 25 Ottobre 2024*].

- **Grooming online (Adescamento di minorenni):** processo attraverso il quale un adulto stabilisce un legame di fiducia con un minore online, manipolandolo al fine di commettere abusi sessuali. Tale condotta può integrare diverse fattispecie di reato, tra cui la corruzione di minorenni o l'istigazione alla produzione di materiale pedopornografico.



➤ **Sexting:** pratica di inviare e ricevere messaggi, foto o video a contenuto sessualmente esplicito. Sebbene l'autoproduzione di tale materiale da parte del minore ("selfie") non sia di per sé reato, la condotta dell'adulto che induce, con lusinghe o minacce, il minore a produrre e inviare tali contenuti può integrare gravi reati.

➤ **Revenge Porn (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi):** reato previsto dall'Art. 612-ter del Codice Penale, che punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto tale materiale, lo diffonde ulteriormente per arrecare un danno alla persona ritratta.



ALCUNE FATTISPECIE DI REATO POSSONO ESSERE COMMESSE ANCHE ONLINE O SONO STATE INTRODOTTE PER SANZIONARE CONDOTTE POSTE IN ESSERE ONLINE

➤ **Violenza sessuale (Art. 609-bis c.p.):**

Questo reato punisce chiunque costringa (con violenza o minaccia o abuso di autorità) o induca (abusando di una condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa) un'altra persona a compiere o subire atti sessuali. La giurisprudenza ritiene che questo reato possa essere commesso anche mediante comunicazioni telematiche (video-chiamate, chat...) che non comportino contatto fisico con la vittima, se questa viene costretta o indotta a compiere atti che ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale [Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 10/12/2024, n. 6773; Cass. pen., Sez. III, 23/01/2024, n. 10692]

➤ **Atti sessuali con minorenni (Art. 609-quater c.p.):** Questo reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di violenza, compia atti sessuali con una persona che, al momento del fatto:

- non ha compiuto gli anni quattordici;
- non ha compiuto gli anni sedici (se colpevole è un genitore o un soggetto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia);
- ha compiuto gli anni sedici (ma non ancora i diciotto) se il colpevole è un genitore o un altro soggetto con cui il

minore ha una relazione educativa ed ha abusato dei poteri connessi alla sua posizione;

- ha compiuto gli anni quattordici, se il soggetto ha agito abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità. (Non è punito il minorenne che abbia compiuto atti sessuali con altro minore di età inferiore a 14 anni, se questi ha compiuto i 13 anni e tra i due la differenza di età non è superiore a 4 anni). Anche questo reato può essere commesso "a distanza", tramite comunicazioni telematiche, non essendo necessariamente caratterizzato dal contatto fisico tra l'autore del fatto e la vittima [Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 04/04/2023, n. 26809]

➤ **Corruzione di minorenni (Art. 609-quinquies c.p.):** Questo reato si configura quando si compiono atti sessuali "in presenza" di un minore di anni 14, al fine di farlo assistere. La giurisprudenza ha chiarito che la "presenza" non deve essere necessariamente fisica. Il reato può essere commesso anche a distanza, tramite strumenti di comunicazione te-

lematica come una videochiamata, che consentono di far assistere il minore in tempo reale all'atto sessuale.

➤ **Pornografia Minorile (Art. 600-ter c.p.):**

La legge definisce in modo molto ampio la pornografia minorile come "ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali". È sufficiente anche una sola immagine per configurare il reato. La giurisprudenza ha inoltre stabilito che il pericolo di diffusione del materiale è insito (*in re ipsa*) nell'uso delle moderne tecnologie, non essendo necessario accettare un pericolo concreto. Un adulto che convince un minore a produrre e inviargli materiale pedopornografico risponde di tale reato, in quanto "utilizza" il minore per i propri fini.

➤ **Diffusione Illecita di Immagini o Video Sessualmente Esplicativi (Art. 612-ter c.p.):**

Introdotto per contrastare il "revenge porn", questo reato punisce chi diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona rappresentata. La norma tutela la privacy e l'autodeterminazione della sfera sessuale. Potrebbe applicarsi anche a un genitore che condivide immagini sessualmente esplicative (anche se non pornografiche in senso stretto) del figlio, violando la sua sfera di intimità.

➤ **Interferenze illecite nella Vita Privata**

(Art. 615-bis c.p.): Questo reato punisce chi, "mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata" in luoghi di privata dimora e chi successivamente le diffonde. Un genitore che riprende e pubblica immagini del figlio in contesti intimi e privati (es. in bagno o nella propria camera da letto) potrebbe incorrere in tale fattispecie, qualora la ripresa e la diffusione siano ritenute "indebite".

➤ **Trattamento Illecito di Dati (Art. 167 D.lgs. 196/2003):**

La diffusione di dati personali in violazione della normativa privacy può costituire reato se compiuta al fine di trarre profitto o di recare danno ad altri, e se da essa deriva un "documento" (un pregiudizio giuridicamente rilevante) per l'interessato. Se un genitore condivide dati del figlio con lo scopo specifico di danneggiarlo o per un fine di lucro (ad esempio, per monetizzare un blog o un profilo social in modo illecito), potrebbe configurarsi questo reato.



ALCUNI CENNI SULLA RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ PENALE DEL MINORE (IMPUTABILITÀ)

Minore di 14 anni: Non è considerato imputabile per i reati commessi, pertanto non può essere sottoposto a un processo penale. Tuttavia, possono essere applicate misure di sicurezza (es. libertà vigilata) se ritenuto socialmente pericoloso.

Minore tra i 14 e i 18 anni: È imputabile se, al momento del fatto, viene accertata la sua "capacità di intendere e di volere". In tal caso, viene giudicato dal Tribunale per i minorenni, con un sistema sanzionatorio orientato primariamente alla rieducazione.

RESPONSABILITÀ CIVILE DI GENITORI, EDUCATORI E CATECHISTI (ART. 2048 C.C.)

L'articolo 2048 del Codice Civile stabilisce una forma di responsabilità per il danno cagionato dal fatto illecito dei minori. Questa responsabilità ricade:

Sui genitori (culpa in educando): Essi sono responsabili per non aver impartito al figlio un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Questa responsabilità permane anche quando il minore è affidato alla vigilanza di terzi.

Sui "precettori e maestri d'arte" (culpa in vigilando): In questa categoria rientrano insegnanti, educatori e catechisti, i quali sono responsabili per i fatti illeciti commessi dai minori "nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

L'obbligo di vigilanza non si limita a pre-

venire danni a terzi, ma si estende anche a evitare che il minore procuri un danno a se stesso (autolesioni). L'ammissione del minore a un'attività educativa instaura un vincolo dal quale sorge un obbligo di proteggere la sua sicurezza e incolumità. La responsabilità è presunta. Per liberarsi, l'educatore deve fornire la prova "di non aver potuto impedire il fatto". Ciò significa dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive idonee a evitare il danno, in relazione all'età e al grado di maturità dei minori affidati. Le buone prassi indicate nella dispensa (es. creare gruppi con i genitori, informare il parroco, presidiare le chat) costituiscono un'applicazione concreta di questo dovere di vigilanza, la cui omissione può fondare una responsabilità civile. Anche la gestione delle comunicazioni private deve mantenere un carattere professionale, evitando toni confidenziali che non si addicono al ruolo educativo, specialmente con minori facilmente influenzabili.



Ordinamento canonico

Lo sapevi che...

Alcune fattispecie di delitto canonico possono essere commesse anche online

- un delitto contro il VI comandamento del decalogo² commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali;
- un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile;
- l'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione;

- il reclutamento o l'induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate.

(FRANCESCO, *Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» Vos estis lux mundi*, 25 marzo 2023, Art. 1 § 1)

Agli effetti delle presenti norme, si intende per:

- «minore»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni; al minore è equiparata la persona abitualmente con uso imperfetto della ragione.
- «adulto vulnerabile» si intende ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa.
- «materiale di pornografia minorile»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi di libido o di lucro.

² N.B. 1. Il delitto di cui si sta trattando comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore (cf Can. 1398 §1, 1º CIC; Art. 6, 1º *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*).

2. La tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione. (Dicastero per la Dottrina della Fede. *Vademecum su alcuni punti di procedura del trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*).

(*FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma «Motu Proprio» Vos estis lux mundi, 25 marzo 2023, Art. 1 § 2*)

Soggetti imputabili... chi può incorrere in pene canoniche?

Il Can. 1398 e *Vos estis lux mundi* Art. 1 §1 riconoscono come imputabili di delitto canonico i seguenti soggetti:

- Chierici di ogni grado (diaconi, presbiteri, vescovi);
- Membri di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica;

- Moderatori delle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica;
- Qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa (ad es. operatori pastorali laici nei più vari settori di intervento ecclesiale: educatori, catechisti, operatori e volontari Caritas, ministri della comunione, ecc.).



APPROFONDIMENTI PSICOPEDAGOGICI

Educarsi per educare al digitale: una bussola etica per relazioni educative sicure

Educare le giovani generazioni al digitale non significa semplicemente insegnare loro come usare uno smartphone o un software. I "nativi digitali", sebbene agili tecnicamente, spesso mancano di **consapevolezza critica**. Educare oggi significa trasformarli da consumatori passivi a cittadini digitali responsabili, partendo dal compiere su noi adulti tale compito di sviluppo.

Nell'attuale contesto sociale è difficile infatti immaginare relazioni che si configurino a prescindere dai social media e su questo anche la relazione educativa non fa eccezione. Le attuali possibilità offerte dal mondo digitale si configurano ormai come uno dei modi ordinari del prender forma delle relazioni. La portata di questo nuovo modo dello strutturarsi della comunicazione e dell'identità difficilmente può essere sottovalutata. Se non va certo demonizzata, non si può nemmeno negare che i social media sono spesso anche la rete nella quale si consumano condotte abusanti. **Non è infrequente che esercizi distorti del potere, perdita di confini, comunicazioni sessualizzate e violazione della riservatezza si consumino nel mondo digitale.** Una formazione, un discernimento e una verifica circa

i modi di abitare la rete si attestano come un ulteriore e imprescindibile contenuto di una formazione di base.

L'approccio alle nuove tecnologie e ai social, di conseguenza, necessita di valorizzare *un pensiero educativo che, a partire dal significato delle regole date per il loro utilizzo, ponga un confine che non si ferma alla sola necessità del controllo; la regola è uno strumento per favorire un servizio allo sviluppo dei bambini e dei ragazzi in quanto favorisce la promozione di una mentalità critica rispetto a quanto i social mettono a disposizione in modo affascinante e convincente*. Il **confine** lascia spazio ad un dialogo attraverso il quale riconoscere e rinnovare il senso più vero e profondo della relazione con le sue sfaccettature di rispetto, reciprocità, ma anche di potere inteso come capacità di sviluppare potenzialità e competenze. In quest'ottica si delinea come una precisa assunzione di responsabilità personale da parte di colui che lo gestisce ma che, talvolta, può valicare il limite sconfinando nella prepotenza e nella prevaricazione. L'adulto, pertanto, deve **mettersi in gioco in prima persona** con la propria capacità di **testimonianza di una vita autentica e coerente, fondata sulla fiducia** che permette al ragazzo di scoprire la verità della vita e che genera una speranza che è dono e nutrimento per se stessi e da offrire agli altri. In altri termini si tratta di



stare accanto ai bambini e ai ragazzi, di rimanere nel contesto di oggi con lo scopo di incoraggiarli a realizzare i loro progetti di vita. In questo senso le connessioni sono generative di una vita buona fondata su un dialogo con la storia che diventa narrazione per generare storia nuova.

Offriamo qui di seguito alcuni passi di consapevolezza per un uso educativo del digitale nelle attività pastorali ed eventuali percorsi di educazione al digitale con pre-adolescenti e adolescenti.

Dalla competenza tecnica alla consapevolezza critica

Saper scorrere un feed di social media non equivale a saper navigare in rete.
L'educazione deve focalizzarsi su:

- **Verifica delle fonti:** Insegnare a distinguere tra notizie verificate, opinioni e fake news.
- **Algoritmi e bolle:** Spiegare che ciò che vedono online è filtrato da algoritmi che tendono a mostrare solo ciò che conferma le loro preferenze (le cosiddette echo chambers).
- **Privacy e dati:** Far capire che i dati personali sono la "valuta" del web e che ogni azione lascia un'impronta digitale indelebile. È la reputazione virtuale non solo di chi la pubblica. La storia infatti di ciascuno di noi in rete è la storia delle nostre immagini. I materiali inviati possono facilmente uscire dal nostro controllo, anche se cancellati: basta uno screenshot o un salvataggio per renderli potenzialmente permanenti.

L'Etica della relazione: prevenire il cyberbullismo

Il digitale ha abbattuto le barriere fisiche, ma ha anche creato un "effetto disinibizionne". Senza il contatto visivo, è più facile dimenticare l'umanità dell'altro.

➤ **Empatia digitale:** Educare al rispetto nelle interazioni online, spiegando che un commento può ferire quanto una parola detta a voce.

➤ **Netiquette:** Promuovere buone maniere digitali che rendano gli spazi online luoghi di confronto costruttivo e non di scontro.

Benessere digitale e salute mentale

Un aspetto cruciale è la gestione del tempo e dell'impatto psicologico dei social media.

➤ **Economia dell'attenzione:** Aiutare i giovani a riconoscere i meccanismi (come le notifiche o lo scorrimento infinito) pensati per creare dipendenza.

➤ **L'immagine di sé:** Discutere la differenza tra la vita reale e le rappresentazioni "perfette" e filtrate che si vedono su piattaforme come Instagram o TikTok, per prevenire ansia e problemi di auto-stima.

➤ **Vittime di reati online:** Tra le conseguenze sviluppano disturbi mentali come il PTSD (Disturbo post traumatico da stress), autolesionismo e pensieri suicidari, oltre a ansia, umiliazione, vergogna,



calo dell'autostima, depressione, senso di perdita del controllo

Il ruolo degli adulti: guida, non solo controllo

L'approccio non dovrebbe essere solo proibitivo ("non usare il telefono durante i gruppi"), ma **partecipativo**. Genitori ed educatori dovrebbero:

➤ **Dare l'esempio:** I giovani osservano come gli adulti usano la tecnologia.

➤ **Dialogare:** Chiedere cosa fanno online,



a cosa giocano, chi seguono, mostrando interesse autentico e non inquisitorio.

➤ **Co-creare:** Incoraggiare l'uso creativo del digitale (*coding*, video editing, scrittura) invece del solo consumo passivo.

Mettere in guardia da alcuni rischi del digitale... Lo sapevi che...

➤ **Il sexting e il Reveng Porn possono assumere la forma di estorsione, conosciuta come "sextortion":** In questi casi, la persona che minaccia la vittima le chiede altre foto intime o denaro, con la minaccia

di diffondere online i contenuti esplicativi già in suo possesso. Le ricerche indicano che la **sextortion** e il ricatto online hanno conseguenze psicologiche gravi e durature per le vittime. Gli effetti a breve termine includono ansia, stress, preoccupazione e auto-colpevolizzazione. Gli effetti a lungo termine includono ansia, disperazione, paranoia e perdita di fiducia, depressione persistente.

➤ **Deep fake:** Sono video o immagini create utilizzando l'AI per sostituire il volto di una persona con quello di un'altra, spesso in maniera così verosimile da risultare quasi indistinguibile dalla realtà. La parola *deep fake* è un neologismo nato dalla fusione dei termini "**fake**" e "**deep learning**", una particolare tecnologia AI. Il punto di partenza sono sempre i veri volti, i veri corpi e le vere voci delle persone (tutti "dati personali" ai sensi del GDPR), trasformati però in "falsi" digitali. Purtroppo, i *deep fake* non vengono creati con fini esclusivamente goliardici, ma possono essere anche utilizzati per scopi illeciti, ad esempio per diffondere notizie false o per compromettere la reputazione di una persona. Come sottolineato anche nel Vademecum del Garante per la Protezione dei Dati Personalini, il fenomeno dei *deep fake* può dare vita a forme particolarmente gravi di **furto di identità**, poiché le persone coinvolte perdonano completamente il controllo sulla propria immagine e sulla rappresentazione pubblica della propria persona.

➤ **Deep nude:** Sono una sotto-categoria di deep fake, consistente in immagini manipolate dall'AI con lo scopo di rimuovere gli indumenti di una persona, creando immagini finte e sessualmente esplicite. Questa tecnologia è stata utilizzata per realizzare immagini pornografiche di celebrità e di altre persone senza il loro consenso e appare chiaro come anche i deep nude possano essere utilizzati per scopi estorsivi o diffamatori.







Per informazioni e contatti:

SERVIZIO DIOCESANO TUTELA MINORI E ADULTI VULNERABILI
email: referentetutelaminori@curia.pc.it

CENTRO DI ASCOLTO
email: tutelaminori@curia.pc.it

Contatto telefonico: **347.7073628**